

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2193

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Presentato alla Presidenza il 22 marzo 1965

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dispone che le liste elettorali sono permanenti; l'iscrizione in esse dei nuovi elettori viene effettuata, poi, in occasione della revisione annuale, che inizia il 1° ottobre e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

Pertanto, nel corso della revisione annuale si procede all'esame della posizione non solo di tutti i cittadini che hanno compiuto il 21° anno di età successivamente al 30 aprile dell'anno in corso, ma anche di coloro che compiranno il 21° anno di età « entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste » (articolo 3, secondo comma, della legge).

Con tale sistema, al 1° maggio di ciascun anno le liste elettorali sono perfettamente aggiornate e, nella ipotesi che le elezioni abbiano a svolgersi ai primi del mese di maggio, com'era evidentemente nelle previsioni del legislatore, consentono l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini maggiorenni, ad eccezione di quella piccola aliquota che compie 21 anni di età nel periodo che va dal 1° maggio al giorno fissato per le elezioni stesse.

Ben differente si presenta, invece, la situazione nel caso che le elezioni siano indette per una data anteriore al 30 aprile o nell'autunno.

Nel primo caso vengono esclusi dal voto tutti i cittadini che hanno compiuto il 21°

anno di età successivamente al 30 aprile dell'anno precedente.

Si è ovviato a tale inconveniente per le consultazioni politiche; invero, nelle elezioni politiche del 1948 e del 1963 (che si svolsero rispettivamente il 18 ed il 28 aprile) il legislatore con legge 4 febbraio 1948, n. 24 e con legge 8. febbraio 1963, n. 46 — tuttora in vigore — ha disposto l'anticipazione dei termini delle operazioni finali della revisione annuale delle liste, consentendo così l'ammissione al voto dei cittadini in parola, con esclusione, ovviamente, di coloro che non avevano compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione.

Nessuna norma è stata adottata per le elezioni amministrative.

Nel secondo caso non è possibile ricorrere a provvedimenti analoghi a quelli delle citate leggi, per cui rimangono esclusi dal voto tutti quelli che hanno raggiunto la maggiore età dopo il 30 aprile, come si è verificato nelle elezioni generali amministrative del 6 novembre 1960 e 22 novembre 1964.

Al fine di consentire a tutti i cittadini di esercitare, avendone i requisiti, il diritto al voto al raggiungimento della maggiore età, in aderenza al precetto dell'articolo 48 della Costituzione, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Esso nei confronti della legge n. 1058 presenta le seguenti innovazioni:

1) la revisione annuale viene trasformata in revisione semestrale con effetto rispettivamente il 1° gennaio ed il 1° luglio dell'anno in corso;

2) in ciascuna revisione semestrale si procederà all'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste nei confronti dei cittadini che compiranno il 21° anno di età entro il semestre successivo, secondo la procedura già prevista dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ma resa più spedita e più semplice;

3) le liste elettorali rettificata sulla base degli elenchi degli iscrivendi e dei cancellandi, formati dalle commissioni elettorali comunali ed approvati dalle commissioni mandamentali, comprenderanno quindi anche i cittadini che raggiungeranno la maggiore età nel semestre che inizia il 1° gennaio ed il 1° luglio;

4°) alla convocazione dei comizi elettorali — analogamente a quanto previsto nelle citate leggi 4 febbraio 1948, n. 24 e 8 febbraio 1963, n. 46 — una apposita norma (articolo 21) stabilisce le modalità per la cancellazione, dall'esemplare delle liste sezionali destinato ai seggi, dei nominativi degli iscritti nelle liste medesime che non avranno ancora compiuto il 21° anno di età nel primo giorno delle elezioni.

Con il complesso di norme che si propone, quindi, mentre si assicura un notevole snellimento delle operazioni di aggiornamento delle liste, si provvede in modo che possano esercitare il diritto al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il giorno delle elezioni ed ovviamente siano in possesso della capacità elettorale.

Con lo stesso disegno di legge — e aderendo, anche in questo caso, ad una sentita necessità — si propone la soppressione della facoltà di opzione nelle due ipotesi previste dall'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Come è noto, infatti, per il primo comma del predetto articolo, l'elettore che ha trasferito in altro comune la propria residenza può chiedere di rimanere iscritto nelle liste del comune di emigrazione; per il secondo comma, invece, l'elettore può chiedere di essere iscritto nelle liste del comune di nascita o del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, indipendentemente dalla residenza.

Tale facoltà, che trae le sue origini dall'elettorato per censo delle legislazioni passate, e che venne introdotta nelle norme per

la prima formazione delle liste soprattutto per agevolare gli elettori che, in conseguenza degli eventi bellici, erano costretti a risiedere in un comune diverso da quello nel quale svolgevano la loro attività, non ha più motivo di essere conservata anche perché gli elettori che si sono avvalsi di essa alla data del 1° maggio 1964 sono appena lo 0,48 per cento dell'intero corpo elettorale.

Infatti, su un totale di 34.478.126 elettori iscritti a tale data, gli iscritti per opzione sono complessivamente 164.769, di cui 80.213 (pari allo 0,23 per cento) gli optanti ai sensi del primo comma del citato articolo 10 e 84.556 (pari allo 0,25 per cento) gli optanti ai sensi del secondo comma.

Per converso, sono evidenti i vantaggi che si otterranno — anche come semplificazione del procedimento della revisione delle liste — facendo coincidere, senza eccezioni, le liste elettorali con l'anagrafe comunale.

In conseguenza della proposta di cui sopra, ed anzi nella precipua considerazione che l'iscrizione nelle liste elettorali ha luogo d'ufficio, si propone altresì l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che dà facoltà ai cittadini, che siano in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali, a farne domanda entro il 15 novembre.

Si soggiunge che tale disposizione, in pratica, non ha avuto alcuna applicazione, nemmeno come rimedio ad eventuali omissioni dell'ufficio comunale, in quanto, non potendosi prevedere o accertare se venga a verificarsi tale eventualità, gli interessati, contro la mancata iscrizione, si sono sempre avvalsi della facoltà di proporre ricorso alla Commissione elettorale mandamentale a norma degli articoli 15 e 32 della legge stessa.

Si è ritenuto, inoltre, di inserire nel presente schema di disegno di legge anche le norme intese a definire un problema d'ordine pratico e cioè il trasferimento da una ad altra sezione degli elettori a seguito di cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, trasferimento che, a norma degli articoli 26 e seguenti della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è ora consentito soltanto in sede di revisione annuale.

Si è potuto constatare, in occasione delle elezioni generali amministrative del 1964, quali seri inconvenienti — specie nei grandi centri — determini tale limitazione, allorché le consultazioni popolari si svolgano nella stagione autunnale, quando, cioè, da circa un semestre le liste predette non sono state più

aggiornate in relazione alle fluttuazioni interne del corpo elettorale.

Infatti gli elettori ancora iscritti in sezioni elettorali molto distanti dalla loro attuale abitazione sono costretti, per accedere alle urne, ai disagi connessi alle difficoltà delle distanze e dei trasporti, che sovente li spingono ad astenersi dalla votazione.

Per tali considerazioni, si è ritenuto, perciò, di stabilire che ai trasferimenti di sezione degli elettori, per effetto del cambio di abitazione, debba provvedersi con le revisioni dinamiche delle liste, ai sensi dell'articolo 25 della citata legge, ferme restando le norme concernenti la revisione generale della ripartizione del comune in sezioni elettorali, cui continuerà a provvedersi in sede di revisione semestrale.

In tal modo ogni elettore, in qualsiasi momento abbiano luogo le elezioni, si troverà assegnato alla sezione nella cui circoscrizione è ubicata la sua abitazione.

Con l'occasione, infine, si è provveduto anche ad integrare e snellire, nonché a rendere più funzionali, le altre norme che disciplinano la revisione delle liste elettorali e, in particolare, quelle che regolano la costituzione ed il funzionamento delle commissioni elettorali comunali e mandamentali.

* * *

Sulla base delle suesposte considerazioni è stato predisposto l'unito disegno di legge composto da 30 articoli che qui di seguito si illustrano dettagliatamente:

Articolo 1. — Si innova al procedimento di revisione delle liste elettorali, così come era configurato dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Al posto di una revisione annuale, vengono prescritti due aggiornamenti semestrali delle liste, in corrispondenza dei due semestri dell'anno solare. A mezzo di tali aggiornamenti si provvede alla iscrizione nelle liste elettorali, con le stesse modalità previste dal precedente ordinamento, di tutti coloro che hanno già compiuto il 21° anno di età o lo compiranno nel successivo semestre e si trovino nelle condizioni volute dalla legge per essere elettori.

La necessità di adottare due revisioni semestrali è scaturita dalla esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto a coloro che compiranno il 21° anno di età alla data di una qualsiasi consultazione elettorale indetta nel periodo intermedio tra una revisione e l'altra e di evitare, altresì, che nelle liste venissero a trovarsi iscritti cittadini appena ventenni.

Si ritiene utile sottolineare, al riguardo, che l'iscrizione nelle liste dei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni volute dalla legge per essere elettori, difettano del solo requisito dell'età — il cui acquisto, però, può avvenire anche il giorno successivo la pubblicazione delle liste stesse, o, al più tardi, non oltre quello precedente la successiva revisione — ha fatto assumere alle liste elettorali un carattere di dinamicità che quelle previste dal precedente ordinamento non avevano: esse, infatti, vengono ad essere costituite da elettori e da cittadini che elettori divengono di giorno in giorno, con il compimento del 21° anno di età. Per tale carattere, una successiva norma (articolo 21), peraltro non sconosciuta all'ordinamento elettorale italiano, provvede ad assicurare il depennamento dalle liste elettorali sezionali, destinate alle operazioni di votazione, dei nominativi di coloro che, al primo giorno delle elezioni, non hanno ancora compiuto il 21° anno di età.

Il secondo comma dell'art. 1 fissa al 1° luglio e al 31 dicembre di ciascun anno l'entrata in vigore delle variazioni apportate alle liste.

Le predette date indicano non soltanto i rigorosi termini temporali entro i quali devono essere espletate le operazioni di ciascuna revisione semestrale, ma indicano, altresì, quali liste sono valide per ciascuna consultazione elettorale. Infatti, per le elezioni indette tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno, sono valide le liste entrate in vigore il 1° gennaio e, per quelle indette tra il 1° luglio ed il 31 dicembre di ciascun anno, sono valide le liste entrate in vigore il 1° luglio dello stesso anno.

Ciò sta ad indicare che i termini finali di cui trattasi sono da considerarsi perentori per lo svolgimento delle operazioni delle revisioni semestrali.

Articolo 2. — Con la legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, il legislatore, per motivi attinenti alla legittimità costituzionale delle norme regolanti il confino e l'ammonizione, disciplinò in forme nuove la materia delle misure di polizia; e poiché con l'articolo 13 di tale legge veniva disposto che l'applicazione delle misure di prevenzione stabilite all'articolo 3 avrebbe prodotto i medesimi effetti conseguenziali dell'ammonizione o dell'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento, le nuove misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province e dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune costituiscono altrettante

cause di incapacità elettorale. al pari di quelle previste dal n. 3 dell'articolo 2 della legge n. 1058.

Il primo comma dell'articolo non fa che adeguare le cause di incapacità elettorale alle menzionate disposizioni legislative.

Per considerazioni pressoché analoghe il secondo comma prevede la soppressione del n. 9 del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 1058: poiché i locali di meretricio non sono più contemplati dal vigente ordinamento, le figure dei tenutari di tali locali sono, per il diritto positivo, venuti a mancare e, pertanto, la sussistenza della prescrizione della incapacità elettorale nei loro confronti non appare più giustificabile.

La soppressione, invece, del n. 10 del citato primo comma dell'articolo 2 della legge n. 1058, che sanciva la incapacità elettorale ai concessionari di case da giuoco, trova la sua *ratio* nella considerazione che i concessionari delle case da giuoco, legalmente autorizzati per legge, sono i comuni i quali esercitano la concessione stessa a mezzo di società dopo regolare gara di appalto. Il titolare della società appaltatrice dell'esercizio del casinò non è titolare della concessione ed in conseguenza la norma non può trovare applicazione, anche perché, per costante interpretazione giurisprudenziale, gli amministratori ed i soci di dette società non possono giuridicamente definirsi concessionari.

Articolo 3. — Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, prevede l'iscrizione nelle liste, a mezzo di una revisione annuale, di coloro che compiranno il 21° anno di età entro il 30 aprile successivo all'inizio delle operazioni della revisione stessa.

Poiché il presente disegno di legge all'articolo 1 ha innovato il sistema della unica revisione annuale delle liste, prescrivendo due aggiornamenti semestrali, l'articolo prevede la soppressione del citato secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1058.

Articolo 4. — Le disposizioni di carattere generale relative alla compilazione delle liste, contenute nell'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono state rielaborate per adeguarle, da una parte, alle nuove norme di legge in materia di generalità in estratti, atti e documenti e, dall'altra, allo scopo di introdurre alcune precisazioni di cui si è rilevata la pratica opportunità.

Così è stata sostituita l'indicazione della paternità con l'indicazione — oltre che del luogo

e della data di nascita, già prevista dalla legge n. 1058 — del numero, parte, e serie dell'atto di nascita; elementi, questi, che servono ad identificare il cittadino iscritto senza possibilità alcuna di equivoco anche in casi di omonimia, alquanto frequenti in taluni comuni.

Viene, altresì, disposta la soppressione del riferimento all'articolo 10, contenuto nella lettera *f*) dell'articolo 4 della legge n. 1058, a seguito della soppressione della facoltà di opzione, disposta con il successivo articolo 10 del presente disegno di legge.

Si è voluta conservare, nel terzo comma, la declaratoria già contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 1058, circa l'invariabilità delle liste per motivi non espressamente previsti dalla legge e nei termini dalla stessa stabiliti affinché sia chiaro che modificazioni alle liste, da parte dei competenti organi, possono essere apportate, dopo le revisioni semestrali, soltanto nelle ipotesi previste dall'articolo 25.

I commi successivi colmano una lacuna della legge n. 1058, dettando norme per la procedura da seguire per la ricopiatura, previa unificazione, delle liste elettorali, quando, per lo stato di conservazione e per il numero delle cancellazioni, siano divenute di difficile consultazione.

La valutazione del momento in cui si dovrà procedere a tale unificazione viene lasciata al sindaco, non essendosi ritenuto opportuno prescrivere un termine al riguardo, stante la difficoltà di prevedere in modo uniforme per tutti i comuni il momento in cui, per il numero delle variazioni effettuate e per lo stato di usura delle liste, si renda necessaria l'unificazione stessa. Si è ritenuto soltanto di dover prescrivere che essa deve essere disposta d'intesa con il presidente della commissione elettorale mandamentale ed effettuata sulla scorta dello schedario elettorale.

Viene ancora prescritto che le nuove liste unificate siano trasmesse alla commissione elettorale mandamentale perché effettui i controlli del caso. Il presidente ed il segretario della commissione autenticeranno le liste unificate, un esemplare delle quali dovrà essere restituito al comune.

Si prescrive infine che i vecchi esemplari delle liste generali dovranno essere conservati rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla commissione elettorale mandamentale nei rispettivi archivi finché non si procederà ad una nuova unificazione delle liste medesime, in modo da assicurare, in ogni caso, la

possibilità di accertare la concordanza tra le liste medesime e la regolarità delle variazioni effettuate in sede di unificazione.

Articolo 5. -- La modifica apportata al terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 1058 nel quale viene sostituita la parola « semestrale » a quella « annuale », non necessita di particolari delucidazioni, scaturendo dal nuovo sistema previsto dal presente disegno di legge.

Con il secondo comma dell'articolo si sancisce l'obbligo, per gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile, di comunicare, nel termine di quarantotto ore, all'ufficio elettorale ogni atto o provvedimento che possa interessarlo, al fine di metterlo in condizione di conoscere, in qualsiasi momento, la effettiva situazione del corpo elettorale. Tale termine assume particolare importanza ai fini della tenuta dei compartimenti dello schedario che debbono fornire gli elementi per le revisioni delle liste, in modo da eliminare ogni possibilità di ritardo o di omissione.

La modifica del quinto comma dell'articolo 5 si è resa necessaria al fine di fissare i termini, per le verifiche che la giunta municipale deve effettuare, in rapporto a quelli previsti per le due revisioni semestrali, in modo tale, cioè, da far accertare la regolare tenuta dello schedario nel momento in cui hanno inizio le operazioni di una revisione semestrale e si sono appena concluse quelle della precedente.

È stato, altresì, eliminato l'obbligo, per la giunta municipale, di effettuare tale controllo « almeno ogni tre mesi » prescrivendo che lo stesso può essere effettuato ogni qual volta la giunta lo ritenga opportuno.

Articolo 6. — Si è rielaborata la procedura per la compilazione dell'elenco preparatorio della revisione annuale del precedente ordinamento.

La compilazione del censato elenco, che dovrà ora essere fatta due volte all'anno, e precisamente nei mesi di febbraio ed agosto, segna l'inizio delle operazioni di ciascuna revisione semestrale. L'elenco costituisce, infatti, il documento primo sulla scorta del quale saranno effettuati gli adempimenti istruttori ed adottati i provvedimenti della commissione elettorale comunale.

Nel censato elenco verranno compresi tutti coloro che compiranno il 21° anno di età nel semestre di validità delle liste aggiornate con la revisione cui si attende e tutti coloro che avendo già raggiunta la maggiore età hanno

diritto di esservi iscritti, per qualsiasi titolo, e cioè gli eventuali omessi e coloro che riacquistano il diritto di voto dopo il periodo di incapacità per le varie cause previste dalla legge.

Articolo 7. — Le modifiche apportate dall'articolo al primo ed al terzo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono più formali che sostanziali. Al primo comma si è voluto precisare, infatti, che le richieste del sindaco ai casellari competenti si effettuano a mezzo di singoli estratti nominativi dell'elenco preparatorio. Ciò al fine di ovviare alle perplessità scaturite dalla precedente formulazione del precepto.

È da tener presente, infatti, che le singole certificazioni dei casellari devono essere incluse nel fascicolo personale di ciascun elettore, costituendo documento insostituibile per il riconoscimento della sua capacità elettorale.

Le modifiche al terzo comma dell'articolo in parola concernono l'adeguamento dei termini, per la restituzione dei certificati, al nuovo sistema di revisioni semestrali volute dal presente disegno di legge.

Articolo 8. — In correlazione delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, viene soppresso l'obbligo per l'autorità provinciale di pubblica sicurezza di trasmettere al comune l'elenco dei tenutari di case di meretricio, la cui figura non è più contemplata dalle vigenti disposizioni legislative: si è, altresì, soppresso l'analogo obbligo per i concessionari di case da giuoco.

Infine, poiché con legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il legislatore ha inteso sostituire alle misure del confino e della ammonizione quella di prevenzione sancite dall'articolo 3 della legge medesima alle quali ha attribuito gli stessi effetti conseguenziali prodotti dalle cennate misure previste dal preesistente ordinamento, nell'articolo proposto è stato soppresso il riferimento alle ammonizioni e al confino e si è fatto riferimento alle misure di prevenzione dell'anzidetto articolo 3.

I termini per la trasmissione di detti elenchi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza sono stati modificati in relazione alle esigenze delle due revisioni semestrali delle liste.

Articolo 9. — L'iscrizione nelle liste elettorali di coloro che sono in possesso dei requisiti voluti dal legislatore per ottenerla è adempimento che gli organi competenti devono effettuare d'ufficio.

A tale fondamentale principio il legislatore del 1947 volle apportare una eccezione

con l'articolo 9 della legge n. 1058 consentendo la richiesta di iscrizione da parte degli aventi diritto.

Tale eccezione, se trovava una sua giustificazione per lo stato precario in cui versavano gli atti delle anagrafi comunali nel periodo successivo alla fine delle operazioni belliche ed alle incerte posizioni di molti profughi italiani dei territori ceduti, non trova oggi giustificazione alcuna tanto più che la norma, con il trascorrere degli anni, si è rilevata di scarsissima applicazione, soprattutto perché gli eventuali interessati non hanno la possibilità di conoscere, in quel particolare stadio delle operazioni di revisione delle liste, se gli organi competenti stiano procedendo alla loro iscrizione o, invece, stiano per incorrere nei loro confronti in qualche omissione.

Infatti, è da tener presente al riguardo che l'istanza di cui trattasi viene consentita entro il 15 novembre, cioè nel periodo in cui sono in corso gli accertamenti sulla capacità elettorale di ciascun iscrivendo e nessuna pubblicazione di elenchi o liste è stata ancora effettuata.

D'altra parte nel sistema stesso della legge n. 1058 la norma dell'articolo 9 appare superflua poiché l'articolo 15 della stessa prescrive per il 31 dicembre la pubblicità degli elenchi di variazione e accorda a qualsiasi cittadino la possibilità di ricorrere avverso qualsiasi omissione o proposta di iscrizione o di cancellazione effettuata dalla commissione elettorale comunale.

Per le su esposte considerazioni, si è ritenuto opportuno procedere alla soppressione dell'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Articolo 10. — Per i motivi ampiamente illustrati nella premessa, con il primo comma del presente articolo si dispone l'abrogazione dell'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che concedeva agli elettori la facoltà di conservare l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di precedente residenza oppure quella di chiedere l'iscrizione nelle liste del comune di nascita ovvero in quello sede principale dei propri affari od interessi.

Con le altre norme contenute nell'articolo — che troveranno la loro collocazione tra le disposizioni transitorie, in sede di compilazione del testo unico previsto dal presente disegno di legge — viene indicata la procedura per la restituzione ai comuni di residenza degli elettori iscritti altrove per effetto della opzione precedentemente esercitata.

Articolo 11. — Perfeziona le norme relative alla disciplina della iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero.

Innanzitutto, con la soppressione del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 1058, si dà facoltà agli interessati di inoltrare, in qualsiasi tempo, al sindaco l'istanza per ottenere la conservazione o l'iscrizione nelle liste elettorali.

In considerazione, poi, della necessità di rendere possibile l'iscrizione nelle liste delle donne straniere che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in conseguenza del loro matrimonio con un cittadino italiano residente all'estero, viene precisato che le stesse possono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste questi è iscritto.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge citata è stato soppresso perché, con le modifiche alle norme per la compilazione dell'elenco preparatorio, l'istruttoria penale viene effettuata simultaneamente per tutti i cittadini da iscrivere nelle liste. Viene, peraltro, precisato che all'iscrizione dei cittadini residenti all'estero si provveda con la prima revisione semestrale utile.

Articolo 12. — A causa dei notevoli inconvenienti provocati dalle lacune e dalle incertezze dell'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è stato necessario riordinare completamente tutta la materia concernente la costituzione ed il funzionamento della commissione elettorale comunale, allo scopo principale:

a) di regolare il momento della costituzione e la durata in carica della commissione, collegandoli più strettamente con la vita del consiglio comunale di cui è diretta emanazione;

b) di semplificare il sistema di votazione per l'elezione dei componenti;

c) di precisare, tenendo conto anche delle particolari esigenze del servizio, a chi spetti la presidenza della commissione in caso di assenza o di impedimento del sindaco;

d) di precisare i casi in cui la commissione può rimanere in funzione anche oltre la permanenza in carica del consiglio comunale;

e) di regolare i casi nei quali la commissione deve essere sostituita dal commissario;

f) di disciplinare la rinnovazione della commissione quando non sia più in condizione di funzionare.

Per raggiungere tali fini, abbandonando il sistema della rinnovazione biennale e ad epoca fissa, si stabilisce che la commissione elettorale comunale deve essere eletta dal consi-

glio comunale nella seduta successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale e dura in carica, anche oltre la scadenza del consiglio medesimo, fino all'insediamento di quella che sarà eletta dal nuovo consiglio, salvo il caso di decadenza della commissione e quelli di scioglimento o di dimissione del consiglio comunale.

Per eliminare, poi, ogni possibilità di dubbio, si precisa che il sindaco fa parte della commissione elettorale comunale.

Si è unificato il sistema di votazione per l'elezione dei componenti della commissione elettorale comunale, sopprimendo il sistema del voto multiplo previsto dall'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per le classi di comuni cui sono assegnati più di quattro commissari. In tal modo, mentre si è semplificato il sistema di votazione, si eliminano tutte le difficoltà che in passato erano state provocate dalla diversità e dalla complessità dei sistemi adottati per l'elezione delle commissioni composte da 6 e da 8 commissari.

Al riguardo, si è ritenuto opportuno conservare il principio secondo il quale « la minoranza deve essere rappresentata » ed al fine di rendere effettivo tale precetto — che le insufficienze del vigente sistema di elezione o il frazionamento della minoranza, specie nei consigli eletti con sistema proporzionale, aveva più volte svuotato di ogni contenuto — si è stabilito che, nel caso in cui la minoranza non sia stata rappresentata, il consigliere della stessa che abbia avuto il maggior numero di voti entri comunque a far parte della commissione elettorale comunale al posto del consigliere della maggioranza eletto con il minor numero di voti.

È stata prevista, ancora, la possibilità che le funzioni di segretario della commissione elettorale comunale nei comuni con oltre 10.000 abitanti vengano delegate dal segretario del comune ad un funzionario comunale.

Allo scopo di rendere possibile il funzionamento della commissione anche in caso di eccezionali assenze, viene prevista la validità delle riunioni in seconda convocazione, purché intervengano almeno due, tre o quattro componenti a seconda che la commissione sia composta, rispettivamente, di cinque, sette o nove membri, compreso il presidente.

Per colmare un'altra lacuna dell'articolo 12 della citata legge n. 1058, si è precisato che le decisioni della commissione elettorale comunale sono adottate a maggioranza di voti e che, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Analogamente a quanto già stabilito dalla legge n. 1058 per i componenti elettivi delle commissioni elettorali mandamentali, è stata prevista la decadenza dei membri della commissione elettorale comunale che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. L'innovazione si rende necessaria per assicurare il regolare funzionamento della commissione medesima.

Ad analogo fine tende anche il comma che disciplina la rinnovazione integrale del predetto consesso quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa i componenti dello stesso, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni.

Il penultimo comma prescrive che, nel periodo in cui la commissione elettorale comunale è impossibilitata a funzionare, le relative funzioni sono svolte da un commissario appositamente nominato dal prefetto.

L'ultimo comma, infine, regola il funzionamento della commissione elettorale comunale nel caso in cui il comune sia retto da commissario; in tal caso i componenti della commissione restano in carica sotto la presidenza del commissario e la validità delle riunioni in seconda convocazione viene assicurata qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 13. — Allo scopo di rendere più semplice la procedura di revisione delle liste elettorali è stato modificato l'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, limitando a due gli elenchi che debbono essere compilati dalla commissione elettorale comunale: l'elenco di coloro che, avendone titolo, vengono proposti per l'iscrizione e l'elenco di coloro che, per essere incorsi in cause escludenti la capacità elettorale o la conservazione della iscrizione nelle liste del comune, vengono proposti per la cancellazione.

La commissione elettorale comunale è tenuta ad indicare accanto a ciascun nominativo i motivi per i quali l'iscrizione o la cancellazione viene proposta.

Tale adempimento appare quanto mai utile al fine di mettere in grado gli interessati di poter appropriatamente esperire i gravami previsti dall'articolo 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Articolo 14. — Sostituisce il primo comma dell'articolo 15 adeguando i termini, per la presentazione dei ricorsi avverso le decisioni adottate dalla commissione elettorale comunale, al sistema delle due revisioni semestrali previste dal presente disegno di legge.

Articolo 15. — La soppressione dell'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (che consentiva la presentazione di apposite istanze per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali), la rielaborazione completa dell'articolo 13 (che imponeva alla commissione elettorale comunale la compilazione di tre elenchi di proposte — rispettivamente per gli iscrivendi, per i cancellandi e per coloro la cui domanda non poteva essere accolta — che l'articolo 11 del presente disegno di legge ha ridotto a due soltanto), la necessità, infine, di abbreviare, per quanto possibile, ogni termine al fine di poter effettuare nell'arco di un semestre quanto precedentemente veniva espletato con la revisione annuale, ha imposto la modificazione dell'articolo 16 della legge n. 1058, che dettava norme per le notifiche agli interessati dei provvedimenti adottati dalla commissione elettorale comunale.

Ferma restando l'efficacia attribuita dal primo comma dell'articolo stesso alla pubblicazione degli elenchi, nei confronti di coloro che vengono proposti per la iscrizione, nonché le modalità per l'esecuzione delle notifiche previste dal terzo comma, si propone che il sindaco nel termine di quattro giorni dalla pubblicazione degli elenchi notificchi i provvedimenti motivati della commissione elettorale comunale sia a coloro che vengono proposti per la cancellazione sia a coloro che non sono stati inclusi nell'elenco degli iscrivendi per essere incorsi in cause ostative del diritto di voto o per essere ricoverati in istituti psichiatrici con decreto del tribunale che ne autorizzi in via definitiva la loro ammissione.

Articolo 16. — È stata rielaborata completamente la materia dell'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernente la costituzione, la composizione e la durata in carica della commissione elettorale mandamentale, allo scopo di completarne e precisarne la disciplina alla stregua delle necessità emerse nella pratica ed anche in correlazione alle innovazioni introdotte, con il presente disegno di legge, nell'ordinamento della commissione elettorale comunale.

Per quanto riguarda la commissione elettorale mandamentale le principali innovazioni sono:

1) costituzione della commissione dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e durata in carica della stessa, anche oltre la scadenza del consiglio, fino all'insediamento della nuova.

Abbandonato, quindi, il principio della rinnovazione biennale e ad epoca fissa del predetto consesso, viene assicurata la continuità e l'uniformità di funzionamento della commissione in modo da evitare il ripetersi di inconvenienti, verificatisi con una certa frequenza in passato, a causa della mancanza di norme che regolassero la rinnovazione di essa nella eventualità di rinnovazione del consiglio provinciale;

2) per la sola commissione elettorale mandamentale del comune capoluogo di provincia, la designazione del membro effettivo e supplente, demandata al prefetto, deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

3) nuova designazione da parte del prefetto, nel caso di trasferimento presso altra sede del funzionario componente della commissione elettorale mandamentale;

4) precisazione del sistema di votazione per la designazione, da parte del consiglio provinciale, dei membri elettivi. Con tale precisazione viene a colmarsi un'altra lacuna della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, lacuna che ha dato luogo ad inconvenienti e a contrastanti interpretazioni.

Il sistema proposto, peraltro, non costituisce una innovazione. Esso infatti, oltre ad essere identico a quello prescritto dal precedente articolo 12 per l'elezione della commissione elettorale comunale, corrisponde a quello adottato per la designazione dei membri elettivi delle commissioni elettorali provinciali dalla precedente legislazione (testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, articolo 25, e testo unico 26 giugno 1913, n. 821, articolo 37) con la sola variante che il minimo di voti necessario per la proclamazione degli eletti viene ridotto da cinque a tre;

5) indicazione degli organi cui spettano le attribuzioni del consiglio provinciale nelle regioni nelle quali non esistono le amministrazioni provinciali;

6) rinnovazione della commissione elettorale mandamentale nel corso del periodo di durata in carica del consiglio provinciale quando la commissione stessa, per dimissione, morte, decadenza dei componenti o altra causa non fosse più in grado di riunirsi validamente;

7) dichiarazione di decadenza, da parte del presidente della Corte d'appello, del membro non intervenuto ingiustificatamente per tre sedute consecutive. La dichiarazione di decadenza, che può essere promossa da chiunque

que, non può essere pronunciata prima di 10 giorni dalla relativa notifica giudiziale all'interessato;

8) attribuzione al presidente delle funzioni della commissione elettorale mandamentale, in attesa della rinnovazione prevista dal numero precedente.

Articolo 17. — Viene modificato il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che contempla la trasmissione, da parte del sindaco, alla commissione elettorale mandamentale degli atti della commissione elettorale comunale e dei ricorsi presentati avverso gli elenchi predisposti dalla stessa.

La correlazione alle due revisioni semestrali delle liste, il sindaco dovrà ora trasmettere alla commissione elettorale mandamentale entro il 23 aprile e il 23 ottobre:

a) un esemplare dei due elenchi di cittadini proposti dalla commissione elettorale comunale rispettivamente per l'iscrizione nelle liste e per la cancellazione dalle medesime;

b) i ricorsi presentati contro detti elenchi, debitamente istruiti;

c) copia dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale.

Articolo 18. — Il terzo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, prescrive che la commissione elettorale mandamentale deve riunirsi nel termine di dieci giorni dal ricevimento degli atti, per procedere agli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo medesimo.

In conseguenza della necessità di ridurre opportunamente tutti i termini stabiliti dalla legge, per consentire il regolare svolgimento delle due revisioni semestrali, il termine in parola viene ridotto alla metà.

Articolo 19. — L'articolo 24 della legge n. 1058 disciplinava dettagliatamente gli adempimenti finali richiesti alla commissione elettorale mandamentale, alla commissione elettorale comunale, al sindaco, al segretario comunale per completare le operazioni della revisione annuale, apportando alle liste generali le conseguenti variazioni e notificando agli interessati i provvedimenti adottati.

Con la norma proposta si armonizzano le disposizioni dell'articolo 24 della legge n. 1058 al sistema introdotto dal presente disegno di legge.

Gli adempimenti richiesti ai vari organi interessati alla tenuta delle liste elettorali rimangono inalterati, vengono però abbreviati i termini per l'adeguamento delle liste gene-

rali alle variazioni apportate con la revisione e soppresse le comunicazioni individuali nei confronti dei cittadini iscritti nelle liste, per i quali la pubblicazione delle liste medesime tiene luogo di notifica.

I termini per il compimento dei singoli adempimenti vengono stabiliti in armonia alle due revisioni semestrali delle liste e sono stati determinati nella misura strettamente indispensabile per conciliare l'esigenza di assicurare la regolarità delle singole operazioni con quella di giungere al completamento di esse in tempo utile.

Articolo 20. — Vengono rese più complete e precise, e quindi più funzionali, le norme stabilite dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per l'aggiornamento periodico delle liste elettorali.

Sulla base dell'esperienza ed in correlazione alle modificazioni che vengono apportate alla stessa con il presente disegno, si è ritenuto opportuno introdurre le seguenti innovazioni:

a) limitazione delle revisioni dinamiche ad almeno due per ogni anno.

In considerazione che la revisione annuale diventa semestrale ed in considerazione della migliore funzionalità del procedimento di revisione delle liste previsto dal presente disegno di legge, le revisioni dinamiche vengono in via ordinaria ridotte a due.

Resta fermo il principio che nella imminenza delle consultazioni popolari deve essere effettuata una revisione dinamica straordinaria;

b) semplificazione della procedura per le variazioni conseguenti ai trasferimenti di residenza. In seguito alla soppressione della facoltà di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, al trasferimento di residenza segue, in ogni caso, il trasferimento dell'elettore nelle liste elettorali del comune di immigrazione. Pertanto, non dovendosi più attendere la scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo citato, alla cancellazione dalle liste elettorali si procederà senz'altro appena l'ufficio anagrafico segnalerà a quello elettorale l'avvenuta eliminazione dal registro di popolazione dell'elettore emigrato.

La conseguente iscrizione nelle liste elettorali del comune di immigrazione verrà disposta in base alla iscrizione nell'anagrafe del comune medesimo ed alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza con cui si assicura che l'elettore interessato è stato cancellato dalle liste.

Articolo 21. — Poiché le liste elettorali comprendono, oltre che elettori, anche cittadini che acquistano la capacità elettorale di giorno in giorno, per compimento del ventunesimo anno di età nel semestre di validità delle liste medesime, la norma proposta disciplina le modalità per la cancellazione dall'esemplare delle liste sezionali destinate ai seggi dei nominativi di coloro che, al primo giorno delle votazioni, non avessero ancora compiuto il ventunesimo anno di età.

Pertanto, la commissione elettorale comunale nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, compila un elenco di coloro che, pur trovandosi iscritti nelle liste, non avranno compiuto il ventunesimo anno di età nel primo giorno delle elezioni.

Sulla scorta di tale elenco, la commissione elettorale mandamentale depenna i relativi nominativi dalle liste sezionali destinate alla votazione, con una procedura analoga a quella già adottata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 26, di cui è cenno nella premessa.

Al fine, però, di ovviare alle differenti interpretazioni cui ha dato luogo la cennata legge n. 26, si è ritenuto opportuno stabilire espressamente che il ventunesimo anno di età deve essere compiuto nel « primo » giorno fissato per le elezioni.

Articolo 22. — Riporta integralmente — variandone soltanto i termini — il testo dell'articolo 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, precisando, altresì, che i relativi adempimenti devono essere effettuati dalla commissione elettorale comunale subito dopo aver provveduto alla compilazione dell'elenco dei cittadini proposti per l'iscrizione nelle liste e di quello dei cittadini da cancellare, a norma dell'articolo 13.

Articolo 23. — L'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, fissa i criteri per l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni ed in particolare la procedura da seguire per il trasferimento degli elettori stessi da una ad altra sezione in caso di cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune.

L'articolo in esame conferma il principio dell'assegnazione degli elettori alle sezioni nella cui circoscrizione gli stessi hanno la propria abitazione; sopprime, per contro, la facoltà data alle commissioni elettorali mandamentali di autorizzare, nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, il riparto degli elettori nelle liste sezionali secondo l'ordine alfabetico.

Tale facoltà, invero, ha dato luogo ad inconvenienti soprattutto quando, nella delimitazione delle circoscrizioni dei collegi uninominali, è stato necessario dividere il territorio di un comune che si era avvalso di detta facoltà tra due o più collegi. Inoltre, non è sembrato che tale eccezione presentasse sufficienti elementi che ne giustificassero la conservazione.

Le norme procedurali per il trasferimento da sezione a sezione dell'elettore a seguito del cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune sono ora disciplinate al successivo articolo 26.

Articolo 24. — Si provvede all'adeguamento dei termini del primo e del quarto comma dell'articolo 31 e del primo comma dell'articolo 32 della legge n. 1058. Inoltre, allo scopo di ridurre il numero dei manifesti previsti dalla legge n. 1058, per dare avviso al pubblico dell'avvenuta attuazione delle singole operazioni e della facoltà concessa agli interessati di presentare ricorsi, si è previsto — anche in vista della concomitanza delle operazioni di cui trattasi — che l'invito del sindaco a produrre gli eventuali ricorsi contro la deliberazione di ripartizione del comune in sezioni, di assegnazione degli elettori alle stesse, venga incluso nello stesso manifesto previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge, relativo alla presentazione di ricorsi avverso gli elenchi di variazione delle liste elettorali generali.

Articolo 25. — Come già ampiamente illustrato nella premessa, col presente articolo si rielabora, semplificandola, la materia già contemplata dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, stabilendo che alle variazioni alle liste sezionali per effetto dei trasferimenti di abitazione dei cittadini iscritti nell'ambito dello stesso comune deve procedersi d'ufficio con le modalità previste dall'articolo 25 della legge n. 1058, e non in sede di revisione semestrale.

Unica condizione — il cui adempimento è, peraltro, configurato dalla legge e dal regolamento anagrafico come obbligo tutelato da sanzione — è che l'elettore abbia regolarmente notificato in anagrafe il trasferimento della propria abitazione.

Articolo 26. — Apporta modificazioni agli articoli 38 e 41 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per adattarli alle innovazioni introdotte dal disegno di legge.

Articolo 27. — Come è noto, gli elettori dispersi in guerra, in virtù delle norme transitorie dell'articolo 52 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, conservano l'iscrizione nelle liste elettorali, nonostante che già da tempo siano stati cancellati dalle anagrafi dei comuni, a seguito del censimento generale della popolazione del 1961.

Tale conservazione era ampiamente giustificata al momento della emanazione della citata legge 1058; ora, in considerazione che è trascorso circa un ventennio dalla fine delle operazioni belliche, e pur riconoscendo l'alto valore ideale di essa, sembra opportuno far coincidere, anche in questo caso, le liste elettorali con l'anagrafe e, quindi, non conservare tale iscrizione.

Invero, la conservazione della iscrizione nelle liste dei dispersi in guerra in occasione della distribuzione dei certificati elettorali ha spesso fatto rinverdire speranze ed ha provocato affannose richieste di notizie presso gli uffici comunali, i quali, purtroppo, si sono trovati nella necessità di non poter confortare le speranze stesse.

Infine, le iscrizioni di cui trattasi, oltre a far sì che le percentuali dei certificati non distribuiti non rispecchiano la effettiva situazione, influiscono negativamente — in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica — nel calcolo della cifra individuale relativa dei candidati che, come è noto, è effettuato in rapporto al numero degli elettori scritti nel collegio.

Pertanto, viene proposta la cancellazione dalle liste degli elettori in parola, che, ovviamente, in caso di auspicabile ritorno in Pa-

tria, potranno senz'altro essere reiscritti, con la prima revisione semestrale, nelle liste del comune ove stabiliranno la loro residenza.

Articolo 28. — In considerazione della opportunità che le nuove disposizioni introdotte per la revisione semestrale possano diventare operanti in tempo utile affinché i cittadini che avranno raggiunto il 21° anno di età il primo giorno delle elezioni possano partecipare al voto in occasione delle consultazioni amministrative del prossimo autunno si dispone una revisione straordinaria delle liste da ultimarsi entro il 15 ottobre 1965.

In tale revisione si procederà all'iscrizione dei cittadini che compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio al 31 dicembre del corrente anno, secondo la procedura prevista per la revisione semestrale ma con termini abbreviati che, non potendosi prevedere la data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati con proprio decreto dal Ministro per l'interno.

Il periodo di 95 giorni, previsto nel presente articolo, è assolutamente indispensabile per assicurare lo svolgimento delle varie e complesse operazioni di aggiornamento delle liste.

Articolo 29. — Contiene norme transitorie per la durata delle commissioni elettorali comunali e mandamentali, in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 30. — Autorizza il Governo a procedere al coordinamento delle disposizioni delle varie leggi disciplinanti l'elettorato attivo e la tenuta delle liste, riunendole in testo unico.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge citata.

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

ART. 2.

Il n. 3 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi ».

I numeri 9 e 10 del primo comma sono soppressi.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

d) il titolo di studio;

e) la professione o il mestiere;

f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario.

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate sono inviati alla commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della commissione stessa, la quale ne restituisce uno al comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla commissione elettorale mandamentale finché non si procederà ad una nuova unificazione ».

ART. 5.

Al terzo comma dell'articolo 5 delle legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola « annuale » è sostituita dalla parola « semestrale ».

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione ».

Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziari competenti ».

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale ».

ART. 8.

L'articolo 8 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo ».

ART. 9.

L'articolo 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

ART. 10.

L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

Gli elettori iscritti nelle liste di un comune ai sensi del predetto articolo 10 sono

cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del comune di residenza anagrafica.

Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al n. 4, primo comma, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 11.

Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole « deve pervenire entro il 15 novembre » sono sostituit con le parole « deve essere inviata ».

Dopo la parola « ascendenti » sono aggiunte le parole « oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto ».

Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile ».

ART. 12.

L'articolo 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.

La commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

Per la elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da 20 membri, a tre nei comuni il cui consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun con-

sigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

La commissione è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a due se la commissione è composta da cinque membri, a tre se è composta da sette membri ed a quattro se è composta da nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Chiunque può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade ed il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei comuni retti da commissario, i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso: in tal caso le riunioni in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti ».

ART. 13.

L'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente articolo 3.

Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacità di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'articolo 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo articolo 17 ».

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 13 per essere incorsi in una delle incapacità previste dal precedente articolo 2 nonché dalla legge 23

marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste ».

ART. 16.

L'articolo 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte d'appello, una commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.

I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di secondo grado e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i consigli provinciali, vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Chiunque può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Ai componenti della commissione elettorale mandamentale è concesso oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato ».

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale ».

ART. 18.

Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro i dieci giorni », sono sostituite dalle parole: « entro i cinque giorni ».

ART. 19.

L'articolo 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione.

Nei dieci giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite, viene redatto verbale che, firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali ».

ART. 20.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « dell'anno » sono sostituite con le parole: « del semestre ».

Al primo comma, n. 4, le parole: « se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti » sono soppresse.

Al quarto comma, ove è detto: « ogni tre mesi », la parola « tre » è sostituita dalla parola: « sei ».

ART. 21.

Dopo l'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale ».

ART. 22.

L'articolo 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 13, provvede, con una unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione ».

ART. 23.

L'articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoché, per la loro entità numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni ».

ART. 24.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del comune, che ne rilascia ricevuta ».

Al quarto comma le parole: « non oltre il 25 gennaio » sono sostituite con le parole: « non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre ».

Al primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: « entro il 31 marzo » sono sostituite con le parole: « entro il 10 giugno e il 10 dicembre ».

ART. 25.

Dopo l'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ».

ART. 26.

Al quinto comma dell'articolo 38 ed al primo comma dell'articolo 41 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola: « annuale » è sostituita con la parola: « semestrale ».

ART. 27.

L'articolo 52 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

ART. 28.

La iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che compiono il 21° anno di età dal 1° maggio al 31 dicembre 1965 sarà effettuata entro il 15 ottobre 1965.

Ad essa si provvederà con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria da attuarsi, in conformità alle norme previste per la revisione semestrale, entro 95 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione finché non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.

ART. 30.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di sei mesi, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.